



CITTA' DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 30/05/2023

OGGETTO: Modifiche al Regolamento generale delle Entrate

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Maggio, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LEPORE PAOLO	SI	MARZIA ELENA	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	GIANNOTTA ANGELO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI	MASSARO VITA	--
ESPOSITO GIUSEPPE	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
LAGHEZZA ANNA RITA	SI	ERRICO TERESA	SI
CACCIAPAGLIA FRANCESCO	SI	MIOLA ANTONIO BENVENUTO	SI
SPINELLI ATENA ROSA ILARIA	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
MIRAGLIA GIUSEPPE	SI	RAMUNNO SAVERIO	SI
BOMMINO MICHELE	SI	SANTORO DOMENICO	SI
QUERO GIOVANNI	SI	ALBANESE ALESSANDRO	SI
LAGHEZZA FRANCESCA	SI	SILVESTRI GAIA	SI
CASTRONUOVO VINCENZO	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
PIZZUTILO FRANCESCO	SI		

Presenti n° 24 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il BOMMINO MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- L'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (....), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013 è stato approvato il Regolamento disciplinante le entrate del Comune di Massafra e come successivamente modificato con delibera C.C. n. 38 del 23/07/2020;

Considerato il perdurare della difficile condizione economico sociale a seguito della pandemia da Covid 19, della crisi energetica e del conflitto ucraino;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al regolamento e l'opportunità di ridurre l'importo minimo della rata mensile per la richiesta di rateizzazione dei debiti, passando da euro 100,00 a euro 50,00, alleggerendo il carico per i contribuenti; nonché di meglio regolamentare l'accesso al beneficio della rateazione legando l'accettazione dell'istanza a parametri reddituali e/o a indicatori della situazione economia oggettivi;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione del Regolamento disciplinante le entrate allegato alla presente deliberazione cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato A**), apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- a) **L'articolo 20, comma 1**, viene riscritto per meglio definire l'accertamento minimo che gli uffici possono emettere e pertanto il comma risulta così modificato:

"1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, al recupero coattivo, ed alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivanti dalle attività istruttorie e di controllo, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00 (quindici) di imposta base, escluse sanzioni, interessi e altri oneri."

- b) **L'articolo 22**, è così modificato:

"1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute."

2. La richiesta, di rateazione sugli avvisi di accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure relative alla riscossione coattiva. La rateizzazione può avvenire in un numero massimo di cinquanta rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e con un importo minimo di 50,00 (cinquanta) euro per ogni rata."

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:"

- a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
- b) *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
- c) *il debito non può più essere rateizzato.*

4. *Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 20.000,01 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.*

5. *Per richieste di rateizzazione di importi superiori a:*

- *euro 10.000,00 per le persone fisiche, ditte individuali, associazioni senza scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche, le fondazioni non bancarie, gli enti ecclesiastici e similari;*
- *euro 20.000,00 per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone;*

la valutazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere documentata ed accertata in funzione della tipologia del debitore, come segue:

a) *Persone fisiche e ditte individuali*

La rateizzazione è concessa per situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, accertata sulla base di un valore ISEE ordinario inferiore ad euro 25.000,00;

Se tale indicatore non consente di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:

- *Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;*
- *Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;*
- *Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;*
- *Improvvisi ed oggettivi crisi di mercato anche a livello locale;*
- *Eventi di forza maggiore*
- *Altri motivi debitamente documentati;*

b) *Persone giuridiche quali associazioni, fondazioni non bancarie, enti ecclesiastici e similari, nonché società di capitali, cooperative e società di persone*

La rateizzazione è concessa in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da valutarsi sulla base di documenti comprovanti lo stato di difficoltà, allegando alla domanda gli ultimi due bilanci di esercizio/situazione contabile (nel caso di società di persone, associazioni ecc) approvati e depositati (qualora previsto dalla normativa) ed una situazione contabile aggiornata.

6. *Le soglie indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo si intendono riferite ai debiti oggetto della domanda di rateazione e al debito residuo di tutte le rateizzazioni già approvate, non interamente saldate e non revocate alla data di presentazione dell'istanza.*

7. *La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:*

- *fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;*

- da € 1.500,01 a € 25.000,00, da un minimo di 25 rate e fino ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- oltre € 25.000,01, da un minimo di 24 e fino ad un massimo di 50 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;

8. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
- quando è già stata avviata la riscossione coattiva con l'affidamento del carico al soggetto incarico alla riscossione coattiva stessa;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi comma 3 del presente articolo.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto 1., la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del punto 3

11. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

12. Nel caso di riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.”

Acquisiti

- il parere della Commissione Bilancio;
- sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare la variazione del Regolamento disciplinante le entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013, come da allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento previsto dalla legge ed in particolare di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997

IL DIRIGENTE

dott.ssa Loredana D'Elia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono stati acquisiti:

- il parere della Commissione Bilancio;
- sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni.

DELIBERA

di approvare la variazione del Regolamento disciplinante le entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013, come da allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento previsto dalla legge ed in particolare di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 07 all' o.d.g

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Sentita la relazione dell'Assessore Cardillo

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **24** assenti **01** (Massaro)

Favorevoli **21**

Astenuti **03** Santoro, Miola, Errico

Contrari ///

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **20/05/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **20/05/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
BOMMINO MICHELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2015

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 05/06/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 58 del 30/05/2023

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..

Massafra, lì 05/06/2023

Il Firmatario della pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO



COMUNE DI MASSAFRA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 28/03/2008 modificato ed integrato con deliberazione del C.C.:

- n. 70 del 27/06/2013
- n. 13 del 27/03/2018
- n. 38 del 23/07/2020

Le ultime modificazioni e/o integrazioni sono riportate in corsivo ed evidenziate.

Modifiche:



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento*
- Art. 2 - Definizione delle entrate*
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate*
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate*
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate*

TITOLO III – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo*
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*
- Art. 10 - Diritto di interpello*
- Art. 11 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali*
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi*
- Art.12bis – Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento*

TITOLO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 – Contenzioso e tutela giudiziaria*
- Art. 14 – Autotutela*
- Art. 15 – Accertamento con adesione – Ambito di applicazione dell'istituto*
- Art. 15bis – Procedimento ad iniziativa del contribuente*
- Art. 15ter – Invito a comparire per definire l'accertamento*
- Art. 15quater – Atto di accertamento con adesione*
- Art. 15quinques – Perfezionamento della definizione*
- Art. 15sexies – Riduzione delle sanzioni*
- Art. 15septies – Attivazione del procedimento definitorio*
- Art.15octies - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio*
- Art.15nonies – Effetti della definizione*

TITOLO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria*
- Art. 17 - Rimborsi*
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva*
- Art. 19 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi*
- Art. 20 – Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso*
- Art. 21 – Sospensione o differimento dei versamenti*
- Art. 22 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali*

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Norme finali*
- Art. 24 - Entrata in vigore*



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata

Art. 2. Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3. Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5. Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni



ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
2. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 e 34 del D.Lgs. 267/2000.
 - b) mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a:
 - i. I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97;
 - ii. Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - iii. Le società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
 - iv. Le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedura ad evidenza pubblica.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7. Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto



- gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) collabora al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dall'agente/concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

TITOLO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8. Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatorio, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento del Settore Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Settore e delle risorse personali e strumentali disponibili.

Art. 9. Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di ricezione della comunicazione di apertura di esercizio commerciale, artigianale, ecc. e di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dal Settore Tributi.

Art. 10. Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.



2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
7. Decorso il termine di 60 giorni, di cui al comma 2, il funzionario responsabile, sia in caso di risposta che di "silenzio assenso", può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza, ovvero dall'interpretazione emersa in caso di silenzio assenso. A seguito del verificarsi di tale ipotesi il contribuente:
 - a) qualora abbia già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso si dovrà attenere alla risposta rettificativa solo per i futuri adempimenti.
 - b) qualora abbia già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso, ma nell'istanza aveva ommesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare, sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti ma senza irrogazione di sanzioni.
 - c) Qualora non abbia già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso, sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti ma senza irrogazione di sanzioni.

Art. 11. Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi



notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
6. Il Comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

Art. 12. Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 bis. Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo in caso di definizione agevolata ai sensi dell'art.17 D. Lgs.472/1997 con il pagamento dell'importo dovuto entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.



TITOLO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13. Contenzioso e tutela giudiziaria

1. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente o al soggetto individuato dalla normativa specifica di diritto positivo.
2. Il Comune ove ritenga opportuno può avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionisti abilitati esterni.

Art. 14. Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere
 - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza previsti dai singoli regolamenti;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 15. Accertamento con adesione. Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare è applicabile ai seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili;
 - b) imposta municipale propria limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende:
 - a) nei casi in cui l'accertamento si basa sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - b) agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
 - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario,



estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

Art. 15 bis. Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.
2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviata tramite posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, il recapito telefonico, la posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento sia per il pagamento del tributo.
6. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.15 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza
7. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.
8. Se ne ravvisa i presupposti l'ufficio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, anche telematicamente:
 - formula al contribuente l'invito a comparire, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
9. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.

Art. 15 ter. Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento

Art. 15 quarter. Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del dell'Ufficio.



2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, le modalità di pagamento, i termini di pagamento nonché le garanzie nel caso di pagamento rateale.

Art. 15 quinquies. Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'importo il contribuente fa pervenire all'ufficio a mezzo consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo totale o della prima rata.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della ricevuta, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale come disciplinato dall'art.22 del presente regolamento.

Art. 15 sexies. Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 15 septies. Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.15, comma 2 :
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.15-octies);
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dall'art.15-bis)..

Art. 15 octies. Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Nell'invito a comparire sono indicati i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di definizione agevolata.
3. Nel caso di più coobbligati l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione con conseguente riduzione delle sanzioni.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.



7. Il contribuente può aderire all' invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio ed effettuazione del versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o dell' unica rata.

Art. 15 nonies. Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall' ufficio.
4. Entro dieci giorni decorrenti da ciascun versamento delle rate successive, il contribuente fa pervenire mediante consegna diretta, spedizione con a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la ricevuta di pagamento.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata delle rate successive e nonostante il sollecito dell' ufficio, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l' importo residuo è riscosso mediante iscrizione a ruolo in un'unica soluzione a carico del contribuente.

TITOLO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16. Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 18. Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e



integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19. Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Gli importi minimi, sia per effettuare il versamento che per richiedere il rimborso, sono fissati nella seguente misura annua:
 - Imposta comunale sugli immobili (IMU) euro 12,00
 - Tassa sui rifiuti (TARI) euro 8,00
 - Canone unico patrimoniale (CUP) euro 3,00
 - Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) euro 3,00
 - Imposta sulla pubblicità (ICP) euro 3,00
2. Se l'importo da versare o da rimborsare è superiore ai limiti sopra riportati, il versamento o il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o dei diritti dovuti e/o pagati.
3. Per qualunque altro tipo di versamento diretto, non indicato nel prospetto di cui sopra, l'importo di modesto ammontare come limite al di sotto del quale non viene effettuata la riscossione è stabilito in euro 3,00. Lo stesso importo di euro 3,00 è stabilito per il rimborso.

Art. 20. Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, al recupero coattivo, ed alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivanti dalle attività istruttorie e di controllo, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00 (quindici) di imposta base, escluse sanzioni, interessi e altri oneri.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento e dichiarazione concernenti un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero importo.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno di imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di euro 25,00, comprensivo di interessi.

Art. 21. Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 22. Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta, di rateazione sugli avvisi di accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure relative alla riscossione coattiva. La rateizzazione può avvenire in un numero massimo di cinquanta rate mensili, a condizione che il debitore versi



in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e con un importo minimo **di 50,00 (cinquanta) euro** per ogni rata.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
4. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a **€ 20.000,01** la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.
5. Per richieste di rateizzazione di importi superiori a:
 - euro 10.000,00 per le persone fisiche, ditte individuali, associazioni senza scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche, le fondazioni non bancarie, gli enti ecclesiastici e similari;
 - euro 20.000,00 per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone;

la valutazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere documentata ed accertata in funzione della tipologia del debitore, come segue:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa per situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, accertata sulla base di un valore ISEE ordinario inferiore ad euro 20.000,00;

Se tale indicatore non consente di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:

- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;
- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;
- Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;
- Eventi di forza maggiore
- Altri motivi debitamente documentati;

b) Persone giuridiche quali associazioni, fondazioni non bancarie, enti ecclesiastici e similari, nonché società di capitali, cooperative e società di persone

La rateizzazione è concessa in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da valutarsi sulla base di documenti comprovanti lo stato di difficoltà, allegando alla domanda gli ultimi due bilanci di esercizio/situazione contabile (nel caso di società di persone, associazioni ecc) approvati e depositati (qualora previsto dalla normativa) ed una situazione contabile aggiornata.

6. Le soglie indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo si intendono riferite ai debiti oggetto della domanda di rateazione e al debito residuo di tutte le rateizzazioni già approvate, non interamente saldate e non revocate alla data di presentazione dell'istanza.
7. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:
 - fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - da € 1.500,01 a € 25.000,00, da un minimo di 25 rate e fino ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
 - oltre € 25.000,01, da un minimo di 24 e fino ad un massimo di 50 rate mensili, fatta sempre salva



una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;

8. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
 - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con l'affidamento del carico al soggetto incarico alla riscossione coattiva stessa;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi comma 3 del presente articolo.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto 1., la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del punto 3
- 11.** Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione
12. Nel caso di riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23. Norme finali

1. I contribuenti possono compensare, solo nell'ambito dei tributi locali, le somme a credito con quelle dovute al Comune, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, tramite comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento ed, in particolare il CAPO II riguardante il "DIRITTO DI INTERPELLO" ed il CAPO III riguardante l' "AUTOTUTELA" del regolamento comunale recante norme di diritto di interpello, autotutela e diritti dei contribuenti, approvato con delibera consiliare n. 100 del 6/11/2002.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di tributari non scaduti.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di tributari non scaduti.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
7. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 24. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.